



UHY Associati s.t.p.r.l.
Società tra Professionisti

NOTIZIARIO

Ottobre 2021

Questo notiziario contiene alcune delle principali novità in campo fiscale e lavoro che possono essere di interesse per le aziende, ed è predisposto da UHY Associati S.t.p.r.l. e diffuso periodicamente nell'ambito della propria organizzazione. Il nostro personale è a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti.

Se non desiderate continuare a ricevere le nostre newsletter vi preghiamo di mandare un'email a associati@uhyassociati.com indicando nell'oggetto "cancellami".

Pur essendo stata posta la massima cura nel predisporre le notizie che precedono, anche considerando la necessità di fornire notizie il più possibile sintetiche e tempestive, qualora le stesse debbano essere utilizzate per decisioni aziendali o, comunque, in occasione dell'applicazione delle relative norme di legge, Vi invitiamo a contattarci per un esame più approfondito di ogni specifico argomento.

A member of UHY International, a network of independent accounting and consulting firms.
Capitale Sociale € 50.000 – Codice Fiscale/Partita IVA e Registro Imprese n. 10787050151 – REA Milano 1412680
Iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano al n. 11
Iscritta nella Sezione Speciale dell'Albo dei Consulenti del Lavoro di Milano al n. 9
Altri uffici a Monza e Legnano

UHY Associati Stprl è membro di UHY Italy – www.uhyassociati.com

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Cancellazione automatica debiti fino a € 5.000</p> <p><i>Decreto MEF 14.7.2021</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che individua le modalità di annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000 risultanti da debiti affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2010, per i soggetti con reddito 2019 fino a € 30.000. È stata fissata al 31.10.2021 la data in cui interverrà tale cancellazione.</p>
<p>Tax free viaggiatori extraUE</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 19.7.2021, n. 485</i></p>	<p>Per le cessioni di beni effettuate nei confronti di turisti extra UE "privati" con l'applicazione del c.d. "tax free shopping" per le quali va emessa fattura elettronica utilizzando OTELLO il cedente è tenuto a consegnare la stessa (in formato cartaceo o elettronico) all'acquirente, turista extraUE. Non è sufficiente comunicare / consegnare all'acquirente il codice fornito da OTELLO attestante l'avvenuta acquisizione della fattura da parte del sistema stesso.</p>
<p>Agevolazione "prima casa"</p> <p><i>Sentenza Corte Cassazione 22.7.2021, n. 20981</i></p>	<p>L'agevolazione "prima casa" spetta anche all'acquirente che possiede nello stesso Comune un altro immobile che "è troppo piccolo per abitarci".</p>
<p>Credito d'imposta beni strumentali cumulabilità</p> <p><i>Risposta interpello Agenzia Entrate 23.7.2021, n. 508</i></p>	<p>Il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi previsto dalla Finanziaria 2020 è cumulabile con eventuali altre agevolazioni (nel caso di specie, contributo riferito al Contratto di sviluppo / Accordo di Programma ex DM 9.12.2014). Ciò "a condizione che il vantaggio fiscale non sia superiore al costo sostenuto, il quale ... va computato considerando complessivamente tutte le altre agevolazioni, compresa quella costituita dal risparmio d'imposta derivante dalla irrilevanza dei crediti stessi ai fini del computo della base imponibile, sia ai fini IRES che ai fini IRAP".</p>
<p>Operazioni con San Marino</p> <p><i>Provvedimento Agenzia Entrate 5.8.2021</i></p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento che individua le modalità operative per l'utilizzo della fatturazione elettronica per le operazioni con la Repubblica di San Marino. In particolare, il cedente / acquirente italiano dovrà verificare, oltre ai dati della fattura emessa / ricevuta, gli esiti dei controlli effettuati dall'Ufficio tributario di San Marino / competente Ufficio dell'Agenzia.</p>

ULTIME NOVITÀ PAYROLL

<p>Termine di dismissione del PIN INPS per tutti i profili</p> <p><i>Messaggio INPS n. 2926 del 25 agosto 2021</i></p>	<p>L'INPS ricorda che, al fine di assicurare una più graduale transizione dal PIN verso SPID, CIE e CNS, è stato previsto di inibire l'uso del PIN con profili diversi da quello di cittadino dalla data del 1° settembre 2021. Tuttavia l'Istituto, a seguito delle richieste pervenute da parte degli interessati e delle esigenze organizzative rappresentate, rende noto che è consentito l'accesso ai servizi on-line di rispettiva competenza mediante PIN con tutti i profili, fino al 30 settembre 2021.</p>
<p>Esonero contributivo filiere agricole, pesca e acquacoltura: nuovo modulo presentazione domande</p> <p><i>Circolare INPS n. 130 del 31 agosto 2021</i></p>	<p>L'INPS è intervenuto in materia di esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura per rendere noto che è disponibile il nuovo modulo di presentazione della domanda di esonero nel "Portale delle Agevolazioni" (ex "DiResCo"), sul sito istituzionale www.inps.it. Le domande di esonero possono essere presentate entro il 30 settembre 2021.</p>
<p>Fondo nuove competenze: termini di realizzazione dei percorsi formativi</p> <p><i>Nota integrativa ANPAL dell'8 settembre 2021</i></p>	<p>L'ANPAL ha pubblicato una nota interpretativa volta a fornire elementi per una migliore comprensione di taluni aspetti relativi al funzionamento del Fondo nuove competenze. In particolare, con riferimento al termine finale per realizzare i percorsi di sviluppo nel caso di istanza (cumulativa) presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, l'ANPAL precisa che il termine dei 120 giorni si applica a tutte le istanze (cumulative e singole) che prevedono, anche successivamente alla loro approvazione, e comunque prima dell'avvio dell'azione formativa, l'adesione ai Fondi. Il medesimo termine si applica a tutte quelle istanze che prevedono, già all'interno del progetto formativo, percorsi di sviluppo delle competenze da realizzare attraverso Avvisi a valere sul Conto di sistema di un Fondo paritetico Interprofessionale o attraverso iniziative del Fondo per la formazione.</p> <p>Tale termine potrà essere prorogato, previa richiesta motivata del datore di lavoro e successivo eventuale accoglimento dell'ANPAL. Nei suddetti casi, per fruire dei 120 giorni, l'azienda deve inviare una PEC a fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it con la comunicazione di avvenuta adesione ai Fondi.</p>

COMMENTI

IL BONUS PUBBLICITÀ DOPO LE NOVITÀ DEL “DECRETO SOSTEGNI-BIS”

Il DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta, connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi. Con il DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis” sono state apportate alcune “integrazioni” all'agevolazione in esame applicabili al 2021 / 2022.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

Il credito d'imposta in esame è previsto per l'**acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali** effettuate tramite:

- **stampa periodica / quotidiana** (nazionale o locale) anche “on line”;
- **emittenti televisive / radiofoniche locali** (analogiche o digitali).

Al fine dell'agevolazione:

- le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione;
- i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.

Come chiarito dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria sono ammissibili all'agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un'agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni.

Sono **escluse** le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:

- televendite di beni / servizi di qualunque tipologia;
- servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;
- servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo.

Il credito d'imposta in esame:

- va **utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24**, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
- è **alternativo e non cumulabile**, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “*salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità*” dell'agevolazione stessa;
- è **concesso** nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013;
- è **tassato** ai fini IRPEF / IRES e IRAP.



L'agevolazione in esame prescinde dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale del contribuente.

EVOLUZIONE DELL'AGEVOLAZIONE NEL CORSO DEL TEMPO

Nel corso del tempo il Legislatore ha introdotto alcune modifiche al credito d'imposta in esame così sintetizzate:

- per il 2020, il DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" ha disposto la concessione del bonus nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (in precedenza l'agevolazione spettava nella misura unica del 75% del valore degli investimenti incrementali);
- per il 2020, il DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio" ha:
 - aumentato la predetta percentuale al **50% degli investimenti effettuati**;
 - esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su **emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato** (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali;
- per il 2021 e il 2022, la Finanziaria 2021 ha previsto la quantificazione del bonus a favore delle imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in "campagne pubblicitarie" **su giornali quotidiani / periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50%** degli investimenti effettuati.

Le istruzioni per la compilazione dell'apposita istanza da inviare tramite la specifica piattaforma disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, specifica(va)no che per il 2021 è possibile beneficiare anche del bonus relativo agli investimenti radio-TV applicando le vecchie regole (credito d'imposta riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati purchè pari o superiore almeno dell'1% di quelli dell'anno precedente).

Novità del "Decreto Sostegni-bis"

Con il DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" il Legislatore ha previsto **per il 2021 e 2022** che il credito d'imposta in esame **spetta nella misura del 50% per gli investimenti radio-TV**. Di conseguenza per il 2021 e 2022 viene meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione.

Ciò consente di beneficiare dell'agevolazione in esame, in particolare, anche ai soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020 / hanno iniziato l'attività nel corso del 2021.

Considerate le suddette novità per il 2021 il bonus pubblicità è così calcolato.

Investimenti sulla stampa 2021 + investimenti radio-TV 2021	x	50%	=	Bonus pubblicità 2021
---	---	-----	---	-----------------------

PRENOTAZIONE BONUS 2021

Per accedere al credito d'imposta in esame i soggetti interessati devono presentare, nel periodo 1.3 – 31.3 di ciascun anno, un'istanza telematica (a carattere "prenotativo"), da inviare, tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, utilizzando l'apposito modello, con l'indicazione degli **investimenti effettuati / da effettuare nell'anno**.

A seguito delle predette novità, per il 2021, il c.d. "Decreto Sostegni-bis" ha previsto che l'istanza relativa agli investimenti 2021 può essere presentata nel periodo 1.9 - 30.9.2021.

Recentemente con il Comunicato 31.8.2021 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, al fine di consentire l'aggiornamento della piattaforma telematica, ha **differito il termine al 31.10.2021**.

Merita evidenziare che le istanze **presentate entro il 31.3.2021 sono comunque valide** e il relativo bonus sarà automaticamente quantificato sulla base delle nuove disposizioni.

Si rammenta, infine, che dall'1.1 al 31.1.2022 dovranno essere comunicati gli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati nel 2021.

LA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE DEL MOBILITY MANAGER

L'articolo 229, comma 4, del Decreto Legge n. 34/2020 prevede, per i datori che hanno **unità locali con più di 100 dipendenti**, al ricorrere di altre condizioni, l'introduzione di una nuova figura professionale: il mobility manager.

La norma è finalizzata a consentire la riduzione permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone che consentano la riduzione dell'uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare.

SOGGETTI INTERESSATI

Oltre alle pubbliche amministrazioni, sono interessate le imprese con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un/una:

- capoluogo di Regione,
- città metropolitana,
- capoluogo di Provincia o
- Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO (PSCL)

Le imprese e le PA, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute ad adottare, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, un PSCL del proprio personale dipendente.

Tale piano, finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato, individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell'analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell'offerta di trasporto presente nel territorio interessato.

Il PSCL definisce, altresì, i benefici conseguibili con l'attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l'impresa o la PA che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.

Il Piano degli spostamenti casa-lavoro, adottato dalle imprese e dalle PA, va **trasmesso al Comune** territorialmente competente entro 15 giorni dall'adozione.

Preme evidenziare che **in fase di prima applicazione** i Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) sono adottati **entro il prossimo 22 novembre 2021** (180 giorni dall'entrata in vigore del DM 12 maggio 2021 contenente le modalità attuative delle norme relative alla figura del mobility manager).

MOBILITY MANAGER AZIENDALE

Il mobility manager aziendale è nominato tra i soggetti in possesso di un'elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o tutela dell'ambiente; ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

- promozione, mediante l'elaborazione del PSCL, della realizzazione di interventi per organizzare e gestire la domanda di mobilità dei dipendenti, per consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
- supporto all'adozione del PSCL e suo adeguamento, anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune competente, elaborate con il supporto del mobility manager d'area;
- verifica dell'attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, monitorando gli spostamenti dei dipendenti e valutandone, con indagini specifiche, il livello di soddisfazione;
- cura dei rapporti con enti pubblici e privati coinvolti nel gestire gli spostamenti dei dipendenti;
- attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;
- promozione con il mobility manager d'area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l'uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi complementari e integrativi anche a carattere innovativo;
- supporto al mobility manager d'area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l'intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l'efficienza e l'efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità.